

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Nello specifico l'art. 45 definisce in modo particolare quali sono gli **obblighi del datore di lavoro** e quali sono le **caratteristiche strutturali** che un luogo di lavoro deve avere per essere a norma con la legge e soprattutto sicuro per le persone che quotidianamente vi lavorano.

Si evidenzia che il decreto 81/08 utilizza la dizione, "**primo soccorso**", in quanto più adeguata a descrivere cosa deve essere assicurato dal datore di lavoro, per "i lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso".



Per "**primo soccorso**" si intende l'insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell'evento.

Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura, dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente

ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, determinati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Entrato in vigore il 3 febbraio 2005, il DM 388/2003 contiene disposizioni sul pronto **soccorso** aziendale.

La norma, prevede adempimenti obbligatori per tutte le aziende. Le stesse vengono classificate in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio (**Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C**)

LA GIUNTA REGIONALE è parte del GRUPPO B

Per le aziende del gruppo B il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di cassetta di pronto soccorso secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388.

Allegato 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La formazione obbligatoria per operatori addetti al primo soccorso delle aziende del gruppo B e C ha una durata di 12 ore. I contenuti sono fissati nello stesso decreto all'allegato 3.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO DELLA GIUNTA REGIONALE



E' nominato dal Datore Unico di Lavoro con propria determinazione.

Il suo incarico non ha scadenza: se cambia struttura e/o edificio comunica al datore di lavoro il suo spostamento e sostituirà o collaborerà con l'addetto al primo soccorso che già opera nella nuova struttura.

E' tenuto a frequentare il corso di formazione di 12 ore e gli aggiornamenti programmati dal Datore Unico di Lavoro.

E' sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal protocollo sanitario sottoscritto dai medici competenti della Giunta Regionale.

Opera nel piano/edificio in cui presta l'attività lavorativa.

E' responsabile della cassetta di primo soccorso: custodisce la chiave, ne controlla il contenuto, richiede l'eventuale reintegro.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Struttura Speciale di Supporto
Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro



La normativa di riferimento per la **sicurezza sul lavoro** è il **Decreto legislativo 81 / 2008** noto come **“Testo unico sulla sicurezza”** integrato dal **“Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”**.

Nel Testo Unico il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento alla **prevenzione**, alla **tutela della salute fisica e mentale**, alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso e all'antincendio in ogni ambiente di lavoro.

Anche il **primo soccorso** rientra dunque tra gli aspetti della **sicurezza sul lavoro** legiferati all'interno del **Testo Unico** dove vengono definiti gli aspetti del **primo soccorso aziendale**: dal corso di formazione alla gestione di eventuali emergenze inerenti la necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti sul luogo del lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Giunta Regionale d'Abruzzo

Datore di Lavoro: **Dott. Fausto Fanti**
R.S.P.P.: **Dott. Ing. Fabrizio Collini**
A.S.P.P.: **Dott.ssa Anna Chiara Catitti**
A.S.P.P.: **Dott. Ing. Iside Di Martino**
A.S.P.P.: **Sig. Alessandro Tazzi**
A.S.P.P.: **Sig. Mauro Tersigni**